

**Ordinanza
della Commissione federale delle banche
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
(Ordinanza CFB sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFB)**

del 18. dicembre 2002

La Commissione federale delle banche,

Visti gli articoli 16 capoverso 1 e 41 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario¹,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

- a. Persone politicamente esposte:
 1. le persone che occupano una funzione pubblica preminente all'estero quali: capi di Stato e di Governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche di importanza nazionale,
 2. le imprese e persone che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone sopra elencate.
- b. Negozianti professionali di biglietti di banca: imprese o persone del settore non bancario svizzere o straniere, che creano mediante la loro attività di vendita e acquisto di biglietti di banca una cifra d'affari o un reddito importanti.
- c. Organizzazioni terroristiche: organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260^{ter} del Codice penale².

¹ SR 955.0

² SR 311.0

- d. Società del gruppo: società che, secondo i termini delle disposizioni sui fondi propri, sono comprese nel perimetro di consolidazione di un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ Questa ordinanza si applica agli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettere a, b e d della legge sul riciclaggio di denaro³, ad eccezione delle direzioni di fondi, allorquando i doveri previsti da questa ordinanza e dalla legge sul riciclaggio di denaro sono assunti dalla banca depositaria.

² Una società svizzera del gruppo comprendente un intermediario finanziario ai sensi del cap. 1 può, su sua richiesta, essere assoggettata alla sorveglianza della Commissione federale delle banche per quel che concerne l'osservazione delle obbligazioni derivanti dalla presente ordinanza, nella misura in cui:

- a. essa esercita un'attività finanziaria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro;
- b. essa adempie alle condizioni previste all'articolo 14 capoverso 2 della legge sul riciclaggio di denaro;
- c. essa riconosce che la Commissione federale delle banche è abilitata a pronunciare nei suoi confronti le misure previste agli articoli 19 e 20 della legge sul riciclaggio di denaro;
- d. il gruppo assicura che controllerà l'osservazione e l'applicazione della presente ordinanza;
- e. il gruppo assicura di dare mandato al revisore esterno, affinché controlli il rispetto di questa ordinanza e prenda posizione su di essa nel rapporto di revisione del gruppo, individualmente per ognuna delle società del gruppo coinvolte.

³ La Commissione federale delle banche pubblica una lista delle società per le quali essa assicura la sorveglianza conformemente al capoverso 2.

Art. 3 Succursali e società del gruppo all'estero

¹ L'intermediario finanziario vigila affinché le sue succursali, così come le società straniere del suo gruppo attive nel settore finanziario, si conformino ai principi di base della presente ordinanza.

² Egli informa la Commissione federale delle banche quando:

- a. prescrizioni locali escludono l'applicazione dei principi di base della presente ordinanza, oppure
- b. dalla sua applicazione ne risulta un serio svantaggio concorrenziale.

³ La comunicazione di transazioni o relazioni d'affari sospette così come l'eventuale blocco degli averi sono regolati dal diritto dello Stato di accoglienza.

³ SR 955.0

Sezione 2: Principi

Art. 4 Divieto di accettazione di valori patrimoniali provenienti dalla corruzione e da altri crimini

¹ L'intermediario finanziario non può accettare dei valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengono da un crimine, anche se questo è stato commesso all'estero.

² Sono in particolare di origine criminale i valori patrimoniali che provengono dalla corruzione, dalla sottrazione di fondi pubblici, dall'abuso di autorità o dalla infedeltà nella gestione pubblica.

³ L'accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.

Art. 5 Divieto di relazioni d'affari con organizzazioni criminali e terroristiche

L'intermediario finanziario non può intrattenere nessuna relazione d'affari con imprese o persone di cui sa o deve presumere che costituiscono un'organizzazione terroristica o un'organizzazione criminale di altro genere o sono membri di un'organizzazione di questo tipo, la sostengono o la finanziano.

Art. 6 Relazioni con banche corrispondenti

¹ Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle relazioni con banche corrispondenti.

² L'intermediario finanziario non può intrattenere delle relazioni d'affari con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale esse sono organizzate, a meno che esse non facciano parte di un gruppo finanziario che sia oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.

Sezione 3: Misure di organizzazione

Art. 7 Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore

¹ L'intermediario finanziario sviluppa dei criteri per il riconoscimento di relazioni d'affari che comportano rischi giuridici e rischi di reputazione superiori.

² In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione specialmente i criteri seguenti:

- a. sede o domicilio della controparte e dell'avente diritto economico oppure la loro nazionalità;
- b. tipo e luogo dell'attività commerciale della controparte e dell'avente diritto economico;

- c. l'assenza di un contatto personale con la controparte così come con l'avente diritto economico;
- d. il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
- e. l'importanza dei valori patrimoniali depositati;
- f. l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata ed in uscita;
- g. il paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti.

³ Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte vengono considerate in ogni caso come a rischio superiore.

⁴ L'intermediario finanziario determina le relazioni d'affari che comportano un rischio superiore conformemente ai capoversi 1 e 2 e le designa come tali per l'uso interno.

Art. 8 Transazioni che comportano un rischio superiore

¹ L'intermediario finanziario sviluppa criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano rischi giuridici e rischi di reputazione superiori.

² In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano specialmente in considerazione i criteri seguenti:

- a. l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata ed in uscita;
- b. delle divergenze significative del tipo, volume e frequenza delle transazioni in relazione con le transazioni normalmente effettuate dalla stessa relazione d'affari;
- c. delle divergenze significative del tipo, volume e frequenza delle transazioni in relazione con le transazioni normalmente effettuate da relazioni d'affari simili.

³ Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore le transazioni

- a. mediante le quali all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi in una volta o in modo scaglionato;
- b. che presentano un indizio di riciclaggio (Allegato).

Art. 9 Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione

¹ L'intermediario finanziario che possiede delle succursali estere oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere, deve determinare, limitare e controllare in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

² Egli deve assicurare che:

- a. gli organi di controllo interno e il revisore esterno del gruppo dispongono, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le relazioni d'affari individuali di tutte le società del gruppo. Non è obbligatoria né la

costituzione di una banca dati centralizzata dei contraenti e degli aventi diritto economici a livello del gruppo, né l'accesso centralizzato degli organi interni di sorveglianza del gruppo alle banche dati locali;

- b. le società del gruppo mettono a disposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie alla gestione globale dei rischi giuridici e di reputazione.

³ L'intermediario finanziario deve informare immediatamente la Commissione federale delle banche quando constata che l'accesso alle informazioni relative alle controparti o agli aventi diritto economici è, in certi paesi, esclusa o seriamente limitata per dei motivi di ordine giuridico o pratico.

⁴ L'intermediario finanziario che fa parte di un gruppo finanziario svizzero o internazionale garantisce agli organi interni di sorveglianza o al revisore esterno del gruppo l'accesso, in caso di bisogno, alle informazioni concernenti delle relazioni d'affari determinate, nella misura necessaria alla gestione globale dei rischi giuridici e di reputazione.

Art. 10 Direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro

¹ L'intermediario finanziario rilascia delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e le comunica ai consulenti della clientela nonché a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori interessati.

² Egli regola in particolare:

- a. quali criteri sono applicati per la determinazione delle relazioni d'affari che comportano dei rischi superiori di cui all'articolo 7;
- b. quali criteri sono applicati per la determinazione delle transazioni che comportano dei rischi superiori di cui all'articolo 8 capoversi 1 e 2;
- c. in quali modi egli determina, limita e sorveglia questi rischi superiori;
- d. i principi di base per la sorveglianza delle transazioni secondo l'articolo 12;
- e. i casi, nei quali il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro deve essere consultato e la direzione generale deve essere informata;
- f. i principi di base della formazione delle collaboratrici e dei collaboratori;
- g. la politica dell'impresa nei confronti delle persone politicamente esposte;
- h. le competenze per la comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
- i. gli importi limite di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere e e f nonché dell'art. 8 capoversi 2 lettera a.

³ Le direttive devono essere rilasciate dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale.

Art. 11 Formazione del personale

L'intermediario finanziario veglia affinché i consulenti della clientela nonché tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori interessati ricevano regolarmente una formazione sugli aspetti per essi essenziali della lotta contro il riciclaggio.

Art. 12 Sistemi di sorveglianza delle transazioni

¹ L'intermediario finanziario provvede ad approntare un'efficiente sorveglianza delle transazioni e gestisce un sistema informatico che lo aiuti a rilevare le transazioni che comportano un rischio superiore di cui all'articolo 8 capoversi 1 - 3 lettera a.

² Le transazioni rilevate dal sistema di sorveglianza devono essere valutate entro un congruo termine. Se necessario devono essere espletate delle chiarificazioni supplementari di cui all'articolo 17.

³ Gli intermediari finanziari con un numero ristretto di contraenti e aventi diritto economici o quelli che effettuano un limitato numero di transazioni possono rinunciare all'uso di un sistema di sorveglianza informatico, nella misura in cui essi incaricano il loro revisore esterno di eseguire un controllo annuale approfondito sulla loro sorveglianza delle transazioni.

Art. 13 Servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro

¹ L'intermediario finanziario deve nominare una o più persone qualificate che costituiscono il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro. Questo servizio fornisce il sostegno e i consigli necessari al responsabile di linea e alla direzione nell'applicazione di questa ordinanza, senza tuttavia togliere la responsabilità di questi ultimi.

² Il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro:

- a. prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro;
- b. sorveglia in accordo con l'organo di revisione interna, il revisore esterno e i responsabili di linea l'applicazione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro;
- c. pianifica e sorveglia la formazione interna in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro;
- d. definisce i parametri del sistema di sorveglianza delle transazioni di cui all'articolo 12;
- e. fa procedere alla valutazione degli annunci generati dal sistema di sorveglianza delle transazioni;
- f. fa procedere alle chiarificazioni complementari secondo l'articolo 17 o le esegue di persona;
- g. si assicura che l'organo della direzione competente per decidere l'ammissione o il proseguimento di relazioni d'affari conformemente all'articolo 22 capoverso 1 riceva le informazioni necessarie per la sua presa di decisione.

³ L'intermediario finanziario può, sotto la sua responsabilità, incaricare degli specialisti esterni dei compiti del servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro, quando:

- a. in ragione della sua dimensione o della sua organizzazione, egli non è in grado di allestire il proprio servizio specializzato, oppure
- b. l'allestimento di un tale servizio non appare appropriato.

Sezione 4: Doveri generali di diligenza

Art. 14 Identificazione del contraente e determinazione dell'avente diritto economico

¹ Le disposizioni in materia di identificazione del contraente e di determinazione dell'avente diritto economico della «Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche» del 2 dicembre 2002 (CDB 2003), conclusa tra le banche e l'Associazione svizzera dei banchieri, sono applicabili a tutti gli intermediari finanziari.

² La violazione della CDB 2003 può rimettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.

Art. 15 Indicazioni sull'ordinante negli ordini di bonifico

¹ Per tutti gli ordini di bonifico effettuati verso l'estero l'intermediario finanziario indica il nome, il numero di conto e il domicilio della controparte ordinante oppure il nome e un numero di identificazione di quest'ultimo.

² Per dei motivi legittimi, come in caso di ordini permanenti, l'intermediario finanziario può rinunciare ad indicare queste informazioni. Questi motivi devono essere chiarificati e documentati.

Art. 16 Negozio professionale di biglietti di banca

¹ Il negozio professionale di biglietti di banca è autorizzato solo con negozianti di biglietti di banca che adempiono ai criteri di una relazione di banca di corrispondenza degna di confidenza.

² Prima dell'ammissione di una relazione l'intermediario finanziario deve informarsi sull'attività commerciale del negoziante professionale di biglietti di banca e procurarsi delle informazioni commerciali e delle referenze.

³ L'intermediario finanziario fissa dei limiti di cifra d'affari e di credito per il suo negoziante professionale di biglietti di banca nella sua totalità come per ogni controparte. Egli deve riesaminare questi limiti almeno una volta l'anno e deve controllarne il rispetto in modo continuo.

⁴ L'intermediario finanziario che pratica il negozio di biglietti di banca in modo professionale redige delle direttive a questo scopo, che devono essere adottate dalla direzione generale.

Sezione 5 Obblighi di diligenza superiori

Art. 17 Chiarimenti complementari in caso di rischi superiori

¹ L'intermediario finanziario procede a chiarimenti complementari riguardanti le relazioni o transazioni che presentano dei rischi superiori in misura proporzionata alle circostanze.

² Secondo le circostanze, occorre chiarificare:

- a. se la controparte è l'avente diritto economico dei valori patrimoniali consegnati;
- b. l'origine dei valori patrimoniali consegnati;
- c. l'utilizzazione dei valori patrimoniali prelevati;
- d. la plausibilità di importanti versamenti in entrata;
- e. l'origine del patrimonio della controparte e dell'avente diritto economico;
- f. l'attività professionale o commerciale della controparte e dell'avente diritto economico;
- g. se la controparte o l'avente diritto economico sono politicamente esposti;
- h. per le persone giuridiche: chi le controlla.

Art. 18 Mezzi di chiarimento

¹ A seconda delle circostanze, i chiarimenti comprendono in particolare:

- a. informazioni raccolte per iscritto o oralmente presso la controparte o l'avente diritto economico;
- b. visite nei luoghi dove la controparte e l'avente diritto economico svolgono la loro attività;
- c. una consultazione delle fonti e delle banche dati pubblicamente accessibili;
- d. in caso di necessità, informazioni presso persone degne di fiducia.

² I chiarimenti sono effettuati nel rispetto della sfera privata delle persone interessate.

³ L'intermediario finanziario verifica i risultati dei chiarimenti dal punto di vista della loro plausibilità e li documenta.

⁴ RS 955.0

⁵ RS 311.0

⁶ RS 955.0

⁷ RS 955.0

⁸ RS 955.0

Art. 19 Delegazione dei chiarimenti complementari a terzi

¹ Sulla scorta di un accordo scritto, l'intermediario finanziario può dare mandato a persone e società di effettuare i chiarimenti complementari se egli:

- a. si assicura che i mandatarî eseguono i chiarimenti con la stessa diligenza che egli stesso applicherebbe;
- b. istruisce i mandatarî sui loro compiti;
- c. può controllare l'esecuzione diligente dei chiarimenti effettuati dai mandatarî.

² La subdelegazione da parte del mandatarîo è esclusa.

³ La documentazione relativa ai chiarimenti deve essere depositata presso l'intermediario finanziario.

⁴ L'intermediario finanziario deve esaminare i risultati dei chiarimenti dal punto di vista della loro plausibilità.

Art. 20 Momento dei chiarimenti complementari

Non appena i rischi superiori di una relazione d'affari diventano visibili, l'intermediario finanziario intraprende i chiarimenti complementari e li porta a termine al più presto.

Art. 21 Ammissione di relazioni d'affari che presentano rischi superiori

L'ammissione di relazioni d'affari che presentano rischi superiori necessita l'accordo di una persona o di un'istanza superiore.

Art. 22 Responsabilità della direzione generale

¹ La direzione generale o almeno uno dei suoi membri prende le decisioni riguardanti:

- a. l'ammissione e, annualmente, il proseguimento delle relazioni d'affari con le persone politicamente esposte;
- b. l'applicazione, la sorveglianza e la valutazione dei controlli regolari di tutte le relazioni d'affari che comportano rischi superiori.

² Gli intermediari finanziari con un'attività di gestione patrimoniale molto importante e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabilità alla direzione di un'unità d'affari.

Sezione 6 Doveri di documentazione**Art. 23** Disponibilità dell'informazione

L'intermediario finanziario organizza la propria documentazione in modo da essere in grado di fornire alle autorità penali o ad altre autorità autorizzate, entro un con-

gruo termine, le informazioni e i documenti necessari a stabilire se un'azienda o una persona:

- a. è controparte o avente diritto economico;
- b. ha eseguito un'operazione di cassa che esige la verifica dell'identità delle persone coinvolte;
- c. è al beneficio di una procura duratura su un conto o un deposito, nella misura in cui questa non risulti già da un registro ufficiale.

Sezione 7:

Comportamento da osservare in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di relazioni con organizzazioni terroristiche

Art. 24 Comunicazione al momento dell'apertura delle relazioni d'affari

Se l'intermediario finanziario interrompe le trattative per l'apertura di una relazione d'affari a causa di un sospetto manifesto di riciclaggio di denaro oppure di un legame con un'organizzazione terroristica o con un'organizzazione criminale di un altro tipo, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Art. 25 Relazioni con un'organizzazione terroristica

Se il chiarimento del retroscena economico di transazioni inusuali rivela una relazione con un'organizzazione terroristica, l'intermediario finanziario ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Art. 26 Comportamento in assenza di una decisione delle autorità

Se, nel termine legale stabilito di cinque giorni feriali bancari dopo una comunicazione, l'intermediario finanziario non riceve una decisione da parte delle autorità di perseguimento penale che mantiene il blocco dei beni, egli può decidere liberamente se e in quale misura intende mantenere la relazione d'affari.

Art. 27 Relazioni d'affari dubbiose e diritto di comunicazione

¹ Se un intermediario finanziario non ha sospetti fondati di riciclaggio di denaro ma le sue osservazioni gli permettono di pensare che dei valori patrimoniali provengono da un crimine, può fare uso del diritto di comunicazione di cui all'articolo 305^{ter} capoverso 2 del Codice penale⁹ e comunicare la relazione d'affari alle autorità di perseguimento penale e all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

⁹ RS 311.0

² L'intermediario finanziario esamina in particolare l'esercizio del suo diritto di comunicazione per quelle relazioni d'affari che presentano importanti valori patrimoniali e ne documenta il risultato.

Art. 28 Interruzione delle relazioni d'affari dubbiose

¹ Se l'intermediario finanziario pone termine ad una relazione d'affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione per mancanza di sospetti fondati di riciclaggio di denaro, egli può autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali unicamente in una maniera che permetta all'occorrenza alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia (« paper trail »).

² L'intermediario finanziario non può né interrompere una relazione d'affari dubbiosa né autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali quando esistono segni concreti di imminenti misure di conservazione da parte di un'autorità.

Art. 29 Mantenimento delle relazioni d'affari dubbiose

L'intermediario finanziario che decide di mantenere una relazione d'affari dubbiosa deve sorvegliarla in modo particolare e esaminarla sotto il profilo degli indizi di riciclaggio de denaro (Allegato).

Art. 30 Informazione della Commissione federale delle banche

L'intermediario finanziario informa la Commissione federale delle banche delle comunicazioni effettuate presso l'Ufficio di comunicazione riguardanti relazioni d'affari che presentano importanti valori patrimoniali o quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda sfociata in una comunicazione avrà delle conseguenze sulla reputazione dell'intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria.

Sezione 8 Revisione

Art. 31 Controllo da parte dei revisori esterni

I revisori esterni degli intermediari finanziari, nonché quelli delle società del gruppo assoggettate alla sorveglianza della Commissione federale delle banche di cui all'articolo 2 capoverso 2 controllano l'osservazione della presente ordinanza e si determinano in proposito nel loro rapporto di revisione.

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 32 Disposizioni transitorie

¹ Gli intermediari finanziari devono conformarsi alle esigenze di cui agli articoli 3, 6-13, 15 e 17-22 entro il 30 giugno 2004. La Commissione federale delle banche può prorogare questo termine su richiesta motivata.

² Gli intermediari finanziari devono determinare le relazioni d'affari che presentano rischi superiori e designarle ad uso interno entro il 30 giugno 2004. A questo scopo, possono di principio basarsi sui dati attuali, senza dovere analizzare retroattivamente le transazioni.

³ I sistemi di sorveglianza delle transazioni di cui all'articolo 12 della presente ordinanza devono rilevare le transazioni effettuate dopo il 30 giugno 2004.

⁴ Gli intermediari finanziari fanno esaminare i provvedimenti per la messa in vigore della presente ordinanza, nonché uno scadenziario, dai loro revisori esterni e presentano un rapporto a questo riguardo alla Commissione federale delle banche entro il 30 settembre 2003.

⁵ Nei rapporti di revisione per l'anno 2004, i revisori esterni devono:

- a. Presentare le misure con cui la presente ordinanza è stata messa in vigore dagli intermediari finanziari;
- b. Prendere posizione se tramite queste misure gli intermediari finanziari rispettano le esigenze della presente ordinanza.

⁶ Le società del gruppo che, al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza, esercitano un'attività di cui all'articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro¹⁰ e che desiderano essere assoggettate alla sorveglianza della Commissione federale delle banche conformemente all'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza o lo sono già in applicazione della Circolare 98/1 della Commissione federale delle banche devono inoltrare un'istanza motivata presso la Commissione federale delle banche entro il 30 settembre 2003. Le istanze possono essere inoltrate dal gruppo finanziario in modo centralizzato.

Art. 33 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003

...

In nome della
Commissione federale delle banche:

Il Presidente, Kurt Hauri
Il Direttore, Daniel Zuberbühler

¹⁰ RS 955.0

Indizi di riciclaggio di denaro

I. Importanza degli indizi

A1

Gli indizi di riciclaggio indicati qui di seguito servono in primo luogo a sensibilizzare gli intermediari finanziari. Essi permettono di segnalare le relazioni d'affari o le transazioni che comportano un rischio superiore. Gli indizi presi separatamente non permettono in generale di fondare un sospetto sufficiente dell'esistenza di una transazione di riciclaggio. Il concorso di diversi di questi elementi può tuttavia indicarne la presenza.

A2

La plausibilità delle dichiarazioni dei clienti sul retroscena economico di tali operazioni deve essere esaminata. A questo riguardo è importante che le dichiarazioni del cliente (p.es. quelle che si riferiscono a delle ragioni fiscali o alla legislazione sulle divise) non vengano accolte senza esame.

II. Indizi generali

Delle transazioni presentano dei rischi particolari di riciclaggio:

A3

- quando la loro costruzione indica uno scopo illecito, il loro scopo economico non è riconoscibile oppure quando esse appaiono economicamente assurde;

A4

- quando i valori patrimoniali sono ritirati poco tempo dopo essere stati versati (conto di passaggio), fintanto che l'attività commerciale del cliente non rende plausibile un tale ritiro immediato;

A5

- quando non si riesce a comprendere per quali motivi il cliente abbia scelto proprio questo intermediario finanziario o questa sede per i suoi affari;

A6

- quando esse hanno per conseguenza che un conto, rimasto fino ad allora ampiamente inattivo, diventi molto attivo, senza che se ne possa riscontrare un motivo plausibile;

A7

- quando esse non sono compatibili con le informazioni e le esperienze dell'intermediario finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazione d'affari.

A8

Deve inoltre essere considerato come sospetto ogni cliente che conferisce all'intermediario finanziario delle informazioni false o ingannevoli oppure che, senza ragioni plausibili, rifiuta di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione d'affari e per l'attività indicata.

A8bis

Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva regolarmente dei bonifici da una banca con sede in uno dei paesi considerati dal «Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI)» come non cooperativi, o che un cliente proceda in maniera ripetuta a dei bonifici in direzione di uno di questi paesi.

III. Indizi specifici

1. Operazioni di cassa

A9

Cambio di un grosso importo in biglietti di banca di piccolo taglio (svizzeri o stranieri) in biglietti di grosso taglio;

A10

Operazioni di cambio importanti, senza contabilizzazione sul conto di un cliente;

A11

Incasso di importi importanti tramite chèques, inclusi traveller's chèques;

A12

Acquisto o vendita di grandi quantità di metalli preziosi da clienti occasionali;

A13

Acquisto di chèques bancari per grossi importi da clienti occasionali;

A14

Ordini di bonifico all'estero dati da clienti occasionali, senza ragioni legittime apparenti;

A15

Frequente conclusione di operazioni di cassa fino ad un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l'identificazione del cliente;

A16

Acquisto di titoli al portatore mediante consegna fisica.

2. Operazioni tramite conto o tramite depositi

A17

Ritiro in contanti di grossi importi, senza che l'attività del cliente giustifichi una tale operazione;

A18

Ricorso a metodi di finanziamento usuali nel commercio internazionale, ma il cui impiego risulta contrario all'attività conosciuta del cliente;

A19

Conti utilizzati in maniera intensiva, quando normalmente questi conti non sono utilizzati o lo sono in modo assai minore;

A20

Struttura economica assurda della relazione d'affari tra il cliente e la banca (grande numero di conti presso lo stesso istituto, diversi trasferimenti tra diversi conti, liquidità eccessiva, ecc.);

A21

Fornitura di garanzie (pegni, fideiussioni) da parte di terzi sconosciuti alla banca che non appaiono in stretta relazione con il cliente e che non hanno alcuna ragione plausibile e riconoscibile di fornire tali garanzie;

A22

Bonifici a favore di un'altra banca senza indicazione del beneficiario;

A23

Accettazione di bonifici da parte di altre banche senza indicazione del nome o del numero di conto del beneficiario o dell'ordinante;

A24

Bonifici ripetuti di somme importanti all'estero con istruzioni di pagamento al beneficiario in contanti;

A25

Bonifici importanti e ripetuti in direzione o provenienti da paesi produttori di droga;

A26

Fornitura di fideiussioni o di garanzie bancarie a titolo di garanzia per prestiti tra terzi non conformi alle condizioni del mercato;

A27

Versamenti in contanti da parte di un gran numero di persone diverse su uno stesso ed unico conto;

A28

Rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito compromesso;

A29

Uso di conti pseudonimi o numerici nell'esecuzione di transazioni commerciali da parte di imprese artigianali, commerciali o industriali;

A30

Prelievo di valori patrimoniali poco tempo dopo che sono stati accreditati sul conto (conto di passaggio).

3. Operazioni fiduciarie

A31

Crediti fiduciari (back-to-back loans) senza scopo lecito riconoscibile;

A32

Detenzione fiduciaria di partecipazioni di società non quotate in borsa e la cui attività non può essere determinata dalla banca.

4. Altro

A33

Tentativi del cliente di sottrarsi al contatto personale con l'intermediario finanziario.

IV. Indizi qualificati

A34

Richiesta del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in nome di membri della sua famiglia senza lasciare tracce nella documentazione della banca («paper trail»);

A35

Richiesta del cliente di ottenere ricevute per dei prelievi in contanti o consegne di titoli che non si sono realmente verificati o che sono stati immediatamente depositati nello stesso istituto;

A36

Richiesta del cliente di effettuare ordini di bonifico con indicazione inesatta dell'ordinante;

A37

Richiesta del cliente affinché certi bonifici siano effettuati non direttamente dal proprio conto, ma dal conto Nostro dell'intermediario finanziario o da un conto «Diversi»;

A38

Richiesta del cliente di accettare o fare documentare garanzie che non corrispondono alla realtà economica o di concedere crediti a titolo fiduciario sulla scorta di una copertura fittizia;

A39

Procedimenti penali contro il cliente dell'intermediario finanziario per crimini, corruzione o sottrazione di fondi pubblici.